

ORDINANZA AEROPORTUALE N. 10/2023

Il Direttore della Direzione Territoriale Lazio

- VISTO il d. lgs 250/1997 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO gli arti. 692, 718, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO il d. lgs. 96/2005 che revisiona la parte aeronautica del Codice della Navigazione;
- VISTO il Nuovo Codice della Strada, d.lgs. n. 285/1992;
- VISTA la l. n. 33/2012, norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
- CONSIDERATA l'istruttoria effettuata da Enac, Direzione Territoriale Lazio (rif. prot. n. ENAC-ALA-07/12/2023-0159771-P);
- RITENUTO di dover procedere ad abrogazione dell'Ordinanza Aeroportuale n. 09/2018 contenente il Regolamento per la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Side sull'Aeroporto di Fiumicino;

ORDINA

Art. 1) Finalità

Con la presente Ordinanza si regola la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Side dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino;

Capo I
NORME GENERALI

Art.2) Aree di sosta e parcheggio

1) Nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, che ne integrano il contenuto *per relationem* quali allegati tecnici, vengono individuate le aree ed i beni, ubicati all'interno del sedime aeroportuale di Fiumicino lato "land side", adibiti a parcheggio e sosta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di autoveicoli, motoveicoli, autobus di linea, pullman G.T., taxi, noleggiatori con e senza conducente, operatori aeroportuali, Enti di Stato, navette shuttle.

In particolare:

1. Allegato: 1 "Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Partenze";
2. Allegato: 2 "Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Arrivi";
3. Allegato: 3 "Beni ed Aree di parcheggio delimitate da barriere di accesso e aree di parcheggio non ubicate lungo la viabilità aeroportuale, destinate a passeggeri, operatori aeroportuali, sub-concessionari".

2) Talune categorie di parcheggi delimitate da barriere di accesso possono prevedere l'utilizzo di un badge per l'ingresso.

3) Ai sensi della Legge 22 marzo 2013, n. 33 ("Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali") e delle conseguenti ordinanze ENAC Direzione Territoriale Lazio n° 12/2014 e 14/2014, nell'aeroporto di Fiumicino sono istituite corsie ed aree denominate Zone a Traffico Limitato o ZTL, all'interno delle quali l'accesso è limitato, e Zone a Traffico Controllato o ZTC nelle quali è limitata la permanenza. La disciplina e l'individuazione di tali corsie ed aree sono meglio descritte al successivo Capo II del presente Regolamento.

4) La realizzazione di nuove aree ed infrastrutture da destinare alla sosta è di competenza esclusiva di Aeroporti di Roma Spa (di seguito anche ADR o il Gestore).

5) Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e/o le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono disposte direttamente da ADR, ovvero dalla sua Società controllata al 100% ADR Mobility Srl (di seguito anche ADR Mobility). Tali eventuali modifiche saranno comunicate da ADR ad ENAC Direzione Territoriale Lazio e recepite nelle planimetrie di cui al c. 1 del presente articolo che verranno all'occorrenza aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale dell'Enac nell'apposita sezione.

6) E' vietata la sosta al di fuori degli stalli individuati dal presente Regolamento pena l'applicazione delle misure di cui al successivo articolo 6.

Art.3) Corrispettivi per la sosta

1) Nelle aree e nei beni destinati a parcheggio di cui all'Art. 1, i corrispettivi d'uso e le relative modalità applicative, per le diverse categorie di utilizzatori (passeggeri, operatori aeroportuali, sub-concessionari, ecc.), sono determinati da ADR o da ADR Mobility.

2) Per i parcheggi con parcometro, delimitati da strisce blu ed ubicati lungo la viabilità aeroportuale, i corrispettivi della sosta vengono esposti sui display dei parcometri stessi appositamente installati in prossimità delle diverse aree di sosta a cura di ADR o di ADR Mobility.

3) Per i "parcheggi passeggeri", i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) vengono esposti - e mantenuti aggiornati - in maniera ben visibile, su display digitali appositamente installati all'ingresso delle diverse aree ed infrastrutture destinate a parcheggio a cura di ADR o di ADR Mobility. Tutte le articolazioni dei corrispettivi connesse ai termini di prenotazione ed acquisto, unitamente alle diverse modalità di accesso, pagamento, servizi e regolamento, sono consultabili sul sito www.adr.it/parcheggi.

4) Per i "parcheggi operatori" i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) e le modalità di accesso, pagamento nonché il regolamento sono incluse nei rispettivi contratti.

Art. 4) Disciplina parcheggi disabili

1) Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 1) punti 1, 2 e 3, sono individuate da ADR o ADR Mobility e sono contrassegnate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto assoluto divieto di sosta ad utenti non aventi titolo, pena l'applicazione delle misure di cui al successivo art. 6 del presente Capo I del Regolamento.

2) In mancanza o in caso di esposizione di titolo non originale si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada e dall'art. 6 del presente Capo I del Regolamento.

3) La fermata e la sosta nelle aree di parcheggio per disabili presso i parcheggi in viabilità di cui all'art. 1) punti 1 e 2 dovrà essere regolarizzata entro i 14 giorni successivi all'accesso all'Area ZTL provvedendo a registrarsi compilando la "Richiesta permesso per disabili muniti di contrassegno auto" nella sezione Disabili con contrassegno al seguente indirizzo internet <https://www.adr.it/disabili-con-contrassegno>.

4) Gli utenti titolari di permesso disabili e/o i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui all'art. 1) punto 3 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale. Per ottenere l'esenzione dal pagamento, in uscita dal parcheggio è necessario presentare i seguenti documenti:

- biglietto di ingresso al parcheggio
- il contrassegno disabili in originale
- il biglietto aereo del titolare del contrassegno disabili

In mancanza anche di uno dei suddetti documenti non sarà possibile usufruire dell'esenzione e sarà pertanto necessario pagare quanto dovuto per la sosta fruita.

Art. 5) Competenze in materia di viabilità e sosta in ambito aeroportuale

1) In linea con la vigente normativa in materia, sullo scalo di Fiumicino trova applicazione la disciplina della "Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati" di cui all'art. 6 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992 e s.m.i.).

2) Ferme restando le competenze di ENAC Direzione Territoriale Lazio in materia di disciplina della circolazione, così come previsto all'art. 6.7 del Codice della Strada, ADR, in qualità di gestore ai sensi del predetto Codice, potrà:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, o a veicoli destinati a determinati usi;
- d) vietare, o limitare, o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;
- g) definire e predisporre l'opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

3) Sarà cura di ADR informare l'ENAC Direzione Territoriale Lazio prima dell'avvio di qualsiasi azione sopra elencata.

Art. 6) Accertamento violazioni e Sanzioni

1) La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sono di competenza delle Autorità Pubbliche così come individuate dall' art. 12, comma 1 del Codice della Strada.

2) La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione per le soste in violazione al presente regolamento saranno effettuate dalle Autorità Competenti previste dal Codice della Strada e nel rispetto della procedura prevista dal predetto Codice della Strada (art. 12).

3) L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTL e ZTC, meglio descritte al successivo Capo II del presente Regolamento, sarà effettuato mediante apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale di Fiumicino.

Art. 7) Rimozione mezzi

1) E' vietata la fermata e la sosta al di fuori degli spazi individuati dall'Art. 1 punti 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

2) Tutti i veicoli:

- lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
- lasciati in sosta oltre i limiti di tempo;
- lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno;
- che violano il regolamento per l'utilizzo di detti spazi, predisposto dal Gestore aeroportuale ed affisso all'ingresso dell'area;

saranno rimossi in tutti i casi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposito deposito gestito direttamente da ADR o da ADR Mobility con le seguenti modalità:

- nelle aree di cui all'Art. 1 punti 1 e 2 su disposizione degli Organi di Polizia come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada,

- nelle aree di sosta e fermata di cui all'Art. 1 punto 3, inclusi gli stalli di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi ricaricabili, qualora non aventi più diritto, direttamente su disposizione di ADR o ADR Mobility,

3) Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito sarà effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti ad ADR o ad ADR Mobility oppure con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio di rimozione è dalle stesse affidato.

4) L'organo di Polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile.

5) Le spese di rimozione e deposito saranno determinate da ADR e da ADR Mobility.

6) All'interno delle aree aeroportuali non sarà disposta né la rimozione né il bloccaggio dei veicoli anche privati destinati ai servizi di Polizia opportunamente riconoscibili. Analogamente non sarà disposta né la rimozione né il bloccaggio di ambulanze, di veicoli dei Vigili del Fuoco, di soccorso, dei veicoli di disabili, purché muniti di apposito contrassegno, sempreché i suddetti veicoli non rechino intralcio alla circolazione.

Art. 8) Ausiliari del traffico e servizio cortesia in viabilità

ADR, anche attraverso la propria controllata ADR Mobility, potrà predisporre sia servizi di ausiliari del traffico (ai sensi della L. n° 127 del 15/05/97 e s.m.i.) sia servizi di cortesia al passeggero, nonché servizi di accompagnatore sul piano arrivi e partenze, sia in viabilità primaria che secondaria, nonché nelle aree destinate al parcheggio dei veicoli di qualsiasi tipo.

Capo II

Aree a permanenza limitata (ZTC) – Aree ad accesso limitato (ZTL)

Art. 9) Norme generali

1) Con le Ordinanze ENAC n.12/2014 e 14/2014, i cui contenuti sono confermati e recepiti nel presente Regolamento, sono state istituite presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino aree e corsie ad accesso limitato (in seguito ZTL) ed aree e corsie a permanenza limitata (in seguito ZTC), meglio descritte nelle planimetrie allegate (allegati nn. 4 e 5) che fanno parte integrante del presente Regolamento.

2) Le corsie ZTL coincidono con quelle di viabilità primaria Arrivi e Partenze e sono evidenziate in rosso nelle citate planimetrie allegate e meglio delimitate in loco da apposita segnaletica conforme al codice della strada e di cortesia.

3) Nelle rimanenti corsie ubicate fronte Terminal (Arrivi e Partenze) sono istituite le ZTC, evidenziate in verde nelle planimetrie allegate e meglio delimitate in loco da apposita segnaletica conforme al codice della strada e di cortesia.

4) La violazione delle limitazioni imposte dalle presenti disposizioni è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1 punto 3 della Legge 33/2012, e successive modificazioni o integrazioni.

5) Il tempo di percorrenza dei veicoli nelle corsie ZTC non potrà essere superiore ai 15 minuti, oltre i quali si incorrerà nelle sanzioni di cui al precedente capoverso.

6) Determinate categorie di veicoli ed utenti possono essere autorizzati all'accesso ed alla sosta nelle aree ZTL (quali a titolo esemplificativo, TAXI, NCC, COTRAL, Operatori aeroportuali, Enti di stato, veicoli con permesso disabili) previa comunicazione di registrazione delle targhe al Gestore Aeroportuale, da formulare tramite gli appositi moduli presenti su www.adr.it per il conseguente inserimento delle medesime nel sistema elettronico di controllo.

7) I veicoli non autorizzati eventualmente lasciati in sosta nelle aree ZTL e ZTC in viabilità a quota partenze e a quota arrivi verranno forzatamente rimossi con spese a carico del proprietario ai sensi dell'art. 6 Capo I del presente regolamento.

Art. 10) Viabilità Quota Partenze

1) Il traffico veicolare lungo la viabilità aeroportuale quota Partenze - individuata nella planimetria allegata (allegato n.4) - viene disciplinato nel modo seguente.

2) La Viabilità Aeroportuale fronte Terminal quota Partenze si distingue in:

1. Viabilità primaria ZTL;

2. Viabilità secondaria ZTC Kiss&Go;

3) Sulla viabilità primaria ZTL, sono consentiti il transito e la fermata (per il solo scarico passeggeri e bagagli) negli stalli gialli assegnati esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:

- Taxi e radio taxi, secondo le modalità di cui al successivo Capo V;
- shuttle dei parcheggi fuori sedime, sub concessionari di cui al successivo Capo VI;
- auto a noleggio con conducente di cui al successivo Capo IV;
- shuttle bus ADR;
- autovetture recanti il contrassegno disabili;
- fornitori (carico e scarico merci) di cui al successivo Capo VII;
- mezzi di soccorso;
- mezzi degli Enti di Stato;
- mezzi delle Forze dell'Ordine;
- auto dei dipendenti delle Forze dell'Ordine autorizzati;
- mezzi di servizio ADR e sue società controllate.

4) Sono consentiti il transito e la fermata ai bus turistici, per il solo scarico passeggeri e bagagli, negli appositi stalli blu con parcometro, secondo le modalità di cui al successivo Capo VI.

5) Sulla viabilità secondaria ZTC, è consentito il transito a tutte le categorie di veicoli; la sosta è consentita alle autovetture unicamente negli stalli blu con parcometro, i quali sono riservati ai passeggeri e ai loro accompagnatori. E' fatto divieto di accesso e di stazionamento nei Terminal e loro pertinenze aperte al pubblico a chiunque non rientri nelle categorie di soggetti elencati nell'ordinanza ENAC Direzione Territoriali n. 10/2017, all'art. 1).

Art. 11) Viabilità quota arrivi

1) Il traffico veicolare lungo la viabilità aeroportuale fronte Terminal Quota Arrivi - individuata nella planimetria allegata (allegato n. 5) - viene disciplinato come di seguito riportato.

2) La Viabilità Aeroportuale fronte Terminal quota Arrivi si distingue in:

- Viabilità primaria ZTL;
- Viabilità secondaria ZTC Kiss&Go;

3) Nella Viabilità primaria ZTL sono consentiti il transito e la fermata negli stalli gialli, esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:

- taxi diretti all'accosto dei terminal (cfr. Capo V);
- bus di linea sub – concessionari provinciali (cfr. Capo VI);
- bus di linea interregionali (soggetti al pagamento al parcometro) (cfr. Capo VI);
- auto a noleggio con conducente in possesso di sub-concessione(cfr. Capo IV);
- shuttle in possesso di subconcessione (cfr. Capo VI);
- autovetture recanti il contrassegno disabili;
- shuttle bus ADR;
- Cotral;
- fornitori (carico e scarico merci) di cui al successivo Capo VII;
- mezzi di soccorso;
- mezzi degli Enti di Stato;
- mezzi delle Forze dell'Ordine;
- auto dei dipendenti delle Forze dell'Ordine autorizzati;

- mezzi di servizio ADR e sue controllate.

4) Nella Viabilità primaria sono consentiti il transito e la fermata negli stalli blu con parcometro alle seguenti categorie di veicoli:

- bus turistici;
- minibus.

5) E' consentito il solo transito:

- ai clienti in uscita dal parcheggio Executive T1, previa esibizione agli agenti preposti, di regolare attestazione di avvenuto pagamento di servizio di parcheggio (fattura o ricevuta fiscale);
- ai mezzi dedicati al trasporto equipaggi, diretti al varco CBC (cfr. Capo VI).

Nella Viabilità secondaria ZTC sono consentiti il transito e la sosta alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli privati per il raggiungimento delle aree di sosta;
- taxi con licenza del comune di Fiumicino;
- Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino;
- Veicoli degli operatori car valet registrati e abilitati presso il Gestore aeroportuale.

6) Veicoli privati in presa o consegna ad operatori car valet, previa registrazione e abilitazione da rinnovarsi annualmente seguendo le istruzioni riportate sul sito del Gestore aeroportuale <https://www.adr.it/convenzioni-carvalet-per-operatori>, negli stalli appositamente riservati presso il parcheggio Breve Sosta T3, per il tempo strettamente necessario e comunque entro 15 minuti dall'accesso al parcheggio, rispettando i limiti di velocità. E' facoltà del Gestore aeroportuale sospendere e/o revocare la suddetta abilitazione in caso di mancato rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento o di comportamenti aggressivi nei confronti del suo personale o delle società controllate.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA VIABILITA', SOSTA E PARCHEGGIO AL DI FUORI DELLE ZONE ZTL e ZTC

Art. 12) Disciplina generale della sosta e fermata lungo la viabilità

1) Nella viabilità, così come definita al Capo I art.1 del presente Regolamento e nelle planimetrie allegata, sono presenti stalli auto e bus evidenziati con colorazione gialla o blu.

2) Negli stalli di colorazione gialla ubicati lungo la viabilità, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi, la sosta è consentita con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni.

Gli stalli a colorazione gialla sono riservati alle seguenti categorie di utenti e con le relative modalità:

- Disabili: la sosta è gratuita ed è consentita per il tempo massimo indicato dall'apposita segnaletica mediante l'esposizione del relativo contrassegno;
- Enti di stato, Aeroporti di Roma, fornitori, sub-concessionari come indicato dalla relativa segnaletica verticale: la sosta in questa tipologia di veicoli è consentita solo nei relativi stalli.

Negli stalli di colorazione blu è consentita, con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, la sosta a pagamento a mezzo parcometri.

La sosta negli stalli di colorazione blu è consentita per il tempo massimo indicato nell'apposita segnaletica verticale collocata in prossimità degli stessi e/o sulle schermate dei parcometri.

3) Non è più necessario esporre lo scontrino di pagamento, in quanto il controllo viene effettuato in automatico dal sistema parcometri collegato al sistema della ZTC.

4) Tutti i veicoli:

- lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
- lasciati in sosta oltre i limiti di tempo ovvero senza il prescritto tagliando;
- lasciati in sosta negli stalli dedicati ai disabili, agli Enti di Stato, ad Aeroporti di Roma, a fornitori e sub-fornitori

saranno rimossi d'ufficio a spese degli interessati secondo le modalità di cui al Capo I art. 6.

Capo IV SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 13) Licenze e autorizzazioni

I soggetti ed i veicoli operanti nello scalo aeroportuale di Roma Fiumicino per effettuare il servizio di noleggio con conducente (di seguito anche NCC) devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli e comminare le relative sanzioni.

Art. 14) Accesso alla viabilità Partenze e Arrivi e registrazione in ZTL

1) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, i veicoli NCC con autorizzazioni rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino, e per questo già registrati nel sistema elettronico di controllo ZTC – ZTL, potranno sostare in ZTL Partenze esclusivamente negli spazi di fermata temporanea all'uso dedicati (indicati nella planimetria allegato 1) e esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli. I veicoli NCC con autorizzazioni rilasciate dai comuni diversi da Roma e Fiumicino devono accedere unicamente attraverso la viabilità secondaria nell'area ZTC Partenze, ad eccezione di coloro che nei 14 giorni successivi al primo ingresso in ZTL partenze, provvedano a registrarsi compilando la "Richiesta permesso per NCC con licenze fuori Roma e Fiumicino" nella sezione Operatori del trasporto - Noleggio con conducente (NCC) al seguente indirizzo internet <https://www.adr.it/noleggio-conduttore-ncc>.

2) In relazione al servizio di prelievo dei passeggeri in arrivo i veicoli NCC si atterrano a quanto disposto nei seguenti artt. 15, 16 e 17.

Art.15) Parcheggio Polmone area dedicata alla sosta NCC

1) Per effettuare l'attività di Noleggio con Conducente per il prelievo dei passeggeri presso l'aeroporto di Fiumicino, tutti gli autonoleggiatori non sub-concessionari dovranno sempre transitare e sostare nel parcheggio polmone, nell'area dedicata, in attesa del prelievo dei passeggeri.

2) Tale area è dotata di sistema di informazione voli in arrivo e di appositi parcometri che emettono ticket sui quali è indicata la targa del veicolo e un codice univoco per l'entrata nei parcheggi vicino ai terminal rispettivamente il MPB piano terreno fronte terminal 1 e il PR7 fronte terminal 3.

Art.16) Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone per NCC non in possesso di sub-concessione aeroportuale.

1) Il prelievo dei clienti è consentito soltanto previa emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.

2) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in arrivo, gli NCC non in possesso di sub-concessione aeroportuale dovranno munirsi del ticket, emesso dalla società ADR Mobility tramite i parcometri appositamente dedicati e situati al Parcheggio Polmone, indicante la targa del veicolo. Il pagamento con fatturazione dovrà invece essere effettuato presso il punto cassa sito all'attiguo parcheggio passeggeri, denominato Lunga Sosta.

3) Il corrispettivo del citato ticket è determinato da ADR Mobility e ADR in modo commisurato ai costi di gestione ordinaria dell'area di sosta ed agli investimenti strutturali.

4) Il ritiro del ticket dovrà essere effettuato non prima dell'atterraggio del volo come indicato nei citati monitor del sistema di informazione voli in arrivo.

5) I conducenti di autovetture non in possesso di sub-concessione, muniti di specifico foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente, potranno accedere al Terminal solo se in possesso del predetto ticket, da far leggere alle colonnine di ingresso dei parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7, all'ingresso dei quale deve essere ritirato il biglietto di accesso al parcheggio che consentirà anche l'uscita.

6) In attesa del cliente, la sosta sarà consentita esclusivamente negli stalli appositamente riservati nei Parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7.

7) I conducenti potranno accedere con i loro mezzi esclusivamente nelle aree predisposte nei Parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7 e solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico dei propri clienti e dei rispettivi bagagli, per un tempo massimo di 120 minuti decorrenti dal momento dell'entrata nei parcheggi.

Allo scadere dei 120 minuti verranno applicate le tariffe previste per la sosta ai parcheggi. La scrivente Direzione Territoriale si riserva in futuro di modificare, su indicazione di ADR Mobility, il suddetto termine.

8) Il biglietto di accesso ai parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7, unitamente al foglio di servizio o ad ogni documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente, dovrà essere conservato dagli autisti e portato in aerostazione per gli eventuali controlli da parte degli Enti preposti alla vigilanza.

9) Gli NCC in uscita dal parcheggio polmone dovranno rispettare l'obbligo di svolta a destra e recarsi sulla Roma – Fiumicino per raggiungere l'aerostazione.

Il trasferimento dal parcheggio polmone ai parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7 dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

10) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, gli autonoleggiatori non in possesso di sub-concessione aeroportuale dovranno attenersi a quanto stabilito dal precedente Capo IV del presente Regolamento.

11) E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente non in possesso di sub-concessione di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale ed in qualsiasi altro parcheggio,

compresi quelli a pagamento, negli stalli non appositamente riservati. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

12) E' fatto divieto ai conducenti NCC non in possesso di sub-concessione di accedere e transitare sulla viabilità secondaria piano Arrivi in via Generale Santini per l'esercizio delle proprie attività, in quanto zona dedicata esclusivamente al traffico privato dei passeggeri o loro accompagnatori.

L'eventuale infrazione sarà rilevata con il sistema automatico in esercizio sullo scalo ed il trasgressore sarà sanzionato come previsto dal presente Regolamento.

13) E' fatto tassativo divieto di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori di termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

14) E' fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

Art.17) Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone per NCC titolari di subconcessione di spazi aeroportuali.

1) Le autovetture degli NCC che operano avendo sottoscritto con ADR una convenzione di subconcessione di spazi aeroportuali dovranno affluire dal Polmone NCC a loro dedicato ai terminal sino a saturazione dei posti auto loro assegnati in relazione all'atto di sub-concessione sottoscritto ed evidenziati nell'allegato n.2.

2) Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone ai Terminal dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

Gli autonoleggiatori che operano con subconcessione sono esentati dal pagamento del ticket, in quanto soggetti a canone sub-concessorio.

3) Il prelievo dei clienti agli accosti è consentito soltanto previa emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.

4) Ai conducenti è fatto obbligo di sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità dei Terminal. Agli stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenzae negli accosti.

5) E' fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di autonoleggio con conducente di esporre in modo visibile tesserini e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società/cooperativa di appartenenza.

Art. 18) Divieti

1) E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente titolari di una convenzione di sub-concessione di spazi aeroportuali di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale e in qualsiasi altro parcheggio, compresi quelli a pagamento, negli stalli non appositamente loro riservati. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

2) E' fatto divieto ai conducenti NCC di accedere e transitare nella viabilità secondaria piano arrivi in via Generale Santini per l'esercizio delle proprie attività, in quanto zona dedicata esclusivamente al traffico privato dei passeggeri o loro accompagnatori.

L'eventuale infrazione sarà rilevata con il sistema automatico in esercizio sullo scalo ed il trasgressore sarà sanzionato come previsto dal presente Regolamento.

3) E' fatto tassativo divieto di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori dei termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

4) E' fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

Art. 19) Accertamenti violazioni e sanzioni

1) In caso di violazione dell'art. 85 Codice della Strada, della Legge nazionale 21/1992 e della legge regionale della regione Lazio n.58/1993, gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

2) Saranno altresì puniti a termine di legge tutti coloro a cui vengano formalmente contestate, a titolo indicativo e non esaustivo, dagli organi a tale scopo preposti le seguenti infrazioni:

- esercizio del servizio in mancanza di autorizzazione;
- prenotazioni non effettuate presso la rimessa o la sede del vettore;
- offerta del servizio in assenza della prenotazione presso la rimessa o la sede del vettore;
- stazionamento al di fuori delle aree indicate dal presente regolamento;
- obbligo di compilazione e tenuta del "foglio di servizio" o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente;
- prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dal presente regolamento, ove ciò non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste delle vigenti leggi;

3) Nel caso in cui i soggetti sanzionati alla luce dei precedenti punti risultino appartenenti ad uno dei soggetti sub-concessionari sullo scalo di Fiumicino, le Forze dell'Ordine e gli agenti accertatori dovranno comunicare ad ADR Spa la circostanza in modo che, ai sensi delle vigenti convenzioni di subconcessione con detti sub-concessionari NCC, si possano prendere le misure contrattualmente previste fino alla revoca della sub concessione.

CAPO V SERVIZIO TAXI

Art. 20) Licenze

I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino per effettuare il servizio taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli. Nel caso in cui una licenza taxi venga sospesa o un conducente sia sospeso dal Ruolo Conducenti analogo provvedimento verrà adottato anche dal Sistema di Gestione taxi operante nell'ambito del sedime aeroportuale di Roma Fiumicino.

Art. 21) Accesso alla viabilità Partenze e Arrivi e registrazione in ZTL

1) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, i taxi con licenze rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino e per questo già registrati nel sistema elettronico di controllo ZTC - ZTL, potranno fermarsi in ZTL Partenze esclusivamente negli stalli di fermata temporanea a

tale scopo dedicati e soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei propri clienti trasportati e dei relativi bagagli.

I taxi con licenze rilasciate dai comuni diversi da Roma e Fiumicino devono accedere unicamente attraverso la viabilità secondaria nell'area ZTC Partenze, a meno che non provvedano, nei 14 giorni successivi al primo ingresso in ZTL partenze, a registrarsi nel sistema elettronico di controllo ZTC – ZTL, compilando la “Richiesta permesso per Taxi con licenze fuori Roma e Fiumicino” presente nella sezione Operatori del trasporto - Taxi al seguente indirizzo internet <https://www.adr.it/taxi> .

2) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in arrivo, i taxi con licenza del Comune di Roma e Fiumicino, hanno a disposizione parcheggi di accosto in viabilità primaria fronte Terminal 1 e fronte Terminal 3 evidenziati nell'allegato 2. I taxi con licenza del Comune di Fiumicino, hanno a disposizione, esclusivamente per le corse locali verso il territorio del Comune di Fiumicino, parcheggi di accosto in viabilità secondaria e primaria evidenziate nell'allegato n. 2, per un totale di n.18 posti auto. In relazione al servizio di prelievo dei passeggeri in arrivo gli autisti taxi si atterranno a quanto disposto al successivo art. 22.

Art. 22) Modalità operative di prestazione del servizio taxi

1) Le modalità operative di funzionamento del servizio Taxi presso il sedime dell'aeroporto di Fiumicino sono definite da Aeroporti di Roma, o società dalla stessa incaricata. Qualsiasi modifica operativa e/o organizzativa del servizio Taxi potrà essere introdotta da ADR, sentiti i Comuni di riferimento qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa.

2) Il Sistema di Gestione adottato prevede il passaggio del taxi da un parcheggio remoto di accumulo a un parcheggio di accosto fronte terminal, a seguito del pagamento di un corrispettivo per la sosta, detratto dall'abbonamento a scalare associato al profilo di ogni tassista che ne abbia fatto richiesta ed è così articolato:

- a) parcheggi remoti di accumulo taxi (cd parcheggi polmone) situati per l'aeroporto di Fiumicino in via Antonino Zara;
- b) parcheggi di accosto taxi fronte Terminal 1 e 3;
- c) centrale Remota di Controllo dei flussi taxi e di pre chiamata ai parcheggi remoti di accumulo taxi e da questi di chiamata ai parcheggi di accosto taxi anche con mezzi tecnologici e su device mobili;

3) ADR, o società dalla stessa incaricata, ha il compito di garantire la presenza nei parcheggi di accosto taxi fronte Terminal (di cui al precedente punto b) di un numero adeguato di vetture in proporzione ai passeggeri in arrivo e sulla base delle reali presenze di taxi nel parcheggio remoto di accumulo.

La postazione presso il Parcheggio remoto di accumulo sarà presidiata dalle ore 05:00 alle ore 23:45 o con diverso orario, anche in considerazione del rinnovamento de mezzi tecnologici; per assicurare: (i) la ricarica degli abbonamenti che abilitano il pagamento della sosta e l'accesso dai Parcheggi remoti di accumulo taxi, di cui al precedente punto a) ai parcheggi di accosto taxi di cui al precedente punto b) che sarà possibile anche in maniera digitale su device mobili o presso cassa automatica, (ii) il servizio informazioni ai conducenti di taxi e (iii) la supervisione del sistema automatico di chiamata. La chiamata ai Parcheggi di accosto sarà comunque garantita h24 tramite il Sistema di Gestione al fine di segnalare tempestivamente agli Organi di Polizia le eventuali anomalie e le eventuali infrazioni rilevate dagli operatori preposti al controllo delle corsie di accosto. Questi ultimi dovranno presidiare le corsie di accosto dei Terminal per assicurare il corretto afflusso delle vetture nel rispetto delle procedure definite dal presente Regolamento.

4) Eventuali infrazioni emerse nel corso dell'attività, che siano state rilevate dal sistema informatico e di video sorveglianza posto a tutela del patrimonio infrastrutturale di ADR, saranno trasmesse rispettivamente ai competenti uffici del Comune di Roma e del Comune di Fiumicino e alle Forze di Polizia per i seguiti sanzionatori di competenza.

5) I dipendenti della società cui viene affidata da ADR la gestione dei flussi taxi, dal parcheggio polmone alle corsie di accosto presso i Terminal dell'aeroporto di Fiumicino, sono obbligati ad attenersi scrupolosamente e rigorosamente agli orari di lavoro ed alle mansioni affidate loro dalla propria Società, nonché agli impegni contrattualmente assunti con la società di gestione; essi avranno il compito di sorvegliare il corretto andamento del attività e segnalare a ENAC Direzione Territoriale Lazio ed alle Forze di Polizia operanti presso il sedime aeroportuale di Fiumicino chiunque non ottemperi al presente Regolamento ed alle specifiche organizzative e procedurali di cui sopra.

6) E' fatto obbligo ai dipendenti della società cui viene affidata la gestione dei flussi taxi dal parcheggio polmone alle corsie di accosto di indossare la divisa, con il cartellino identificativo riportante la matricola.

Art. 23) Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone

1) Per effettuare corse dall'aeroporto di Fiumicino tutti i taxi dovranno essere in possesso del numero progressivo che viene rilasciato entrando al parcheggio remoto di accumulo in via Antonino Zara o tramite device mobile a inizio turno. Verrà effettuata una pre-chiamata 50 minuti prima della chiamata effettiva e in caso di conferma da parte del tassista verrà prelevato il corrispettivo della corsa dal relativo borsellino elettronico. In seguito, il tassista che ha accettato la pre-chiamata verrà destinato a uno dei due accosti fronte T1 o fronte T3. A tale disciplina non fanno eccezione le vetture "radio taxi", le vetture dotate di apparati telematici per il telepedaggio, le vetture con capacità di carico certificata superiore a n. 5 persone. Possono derogare solo le vetture associate al radio taxi di Ostia in quanto non utilizzano il sistema di gestione automatica delle chiamate.

2) Ogni conducente è tenuto a rispettare rigorosamente il numero di corsa progressivo assegnato dal Sistema di Gestione automatico e dalla lettura dell'abbonamento parcheggi associato al profilo di ogni tassista che permettono l'accesso ai parcheggi di accosto ai Terminal.

3) In qualsiasi caso di mancato funzionamento del sistema automatizzato, il personale della società cui è affidata da ADR la gestione dei flussi taxi è tenuto a controllare che il numero di corsa progressivo sia stato autorizzato sulla base della procedura di cui sopra.

4) Il conducente, dovrà verificarne il corretto funzionamento e caricamento del Sistema di Gestione sia al fine di non intralciare la normale operatività dei flussi di ingresso al parcheggio polmone ed ai parcheggi di accosto sia per garantire il rispetto delle modalità operative previste dal presente Regolamento.

5) Al fine di garantire l'abbinamento informatico di cui sopra tra numero di licenza e numero di targa dell'autoveicolo, nonché con marca e modello dello stesso, gli uffici preposti dei Comuni coinvolti o i titolari di licenza comunicheranno ad ADR ogni variazione intervenuta così da consentire un tempestivo aggiornamento dei dati presenti nel Sistema di Gestione.

6) È demandato ai Comandi della Polizia Locale di Roma e Fiumicino il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

7) I taxi in uscita dal parcheggio polmone dovranno rispettare l'obbligo di svolta a destra e recarsi sulla Roma – Fiumicino per raggiungere l'aerostazione. L'afflusso dei taxi ai parcheggi di accosto ai Terminal deve avvenire nel rispetto del parcheggio di accosto assegnato. Lo spostamento da un parcheggio di accosto all'altro è vietato, salvo diversa indicazione del gestore in base alle peculiarità del caso concreto.

8) Il transito dal parcheggio remoto di accumulo ai parcheggi di accosto dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti, nonché nel rispetto dei normali tempi di percorrenza, in considerazione della distanza chilometrica dal parcheggio polmone ai Terminal. In tal senso il tempo massimo di percorrenza viene fissato in 20 minuti pena la decadenza del numero progressivo di chiamata.

In tal caso il conducente dovrà tornare al parcheggio polmone per l'assegnazione di un nuovo numero progressivo.

9) E' fatto obbligo di rispettare, durante le operazioni di ingresso ai parcheggi di accosto, una ragionevole distanza di sicurezza (minimo 2 metri) tra un'autovettura e l'altra con esplicito divieto di "accodamenti" anche al fine di consentire al Sistema di Gestione la corretta rilevazione del numero progressivo.

10) A tutti coloro che hanno effettuato corse, la cui durata complessiva risulterà inferiore a minuti 30 (inter-campo), sarà consentito di rientrare direttamente nella corsia preferenziale di accosto fronte terminal senza dover transitare per il parcheggio polmone per l'attribuzione di un nuovo numero progressivo. Fino ad un massimo di tre volte durante il turno di lavoro.

11) L'associazione passeggero – taxi presente ai parcheggi di accosto avverrà in maniera automatica tramite il Sistema di Gestione che assegnerà, tramite totem, ad ogni passeggero un tagliando con la licenza di un taxi in attesa ben evidenziata. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza Aeroportuale e di installazione del sistema di Gestione, il conducente taxi dovrà presentare il QR code in possesso del passeggero assegnato, dal suddetto sistema, alle colonnine di uscita dal parcheggio di accosto.

12) Potranno essere introdotte ulteriori automazioni come, ad esempio il prepagamento di corse a tariffa predeterminata o a tariffa a tassometro. In questi casi il conducente del taxi dovrà presentare sulla sua applicazione il QR code che gli fornirà il passeggero per ottenere il pagamento della corsa.

13) Gli utenti in arrivo ai Terminal dovranno essere prelevati presso il posteggio situato a quota partenze presso i confini del Terminal 1, negli stalli appositamente delimitati con specifica segnaletica orizzontale e verticale. Per il prelevamento di utenza specifica, ovvero nel caso in cui si tratti di soggetti diversi dai passeggeri aeroportuali, le vetture collegate al radio taxi, munite di regolare numero progressivo in corso di validità, potranno effettuare il servizio con partenza dal parcheggio polmone, nella viabilità aeroportuale ad esclusione di quella di cui agli allegati da n. 1 a n. 8.

Art. 24) Divieti

1) Qualora venissero rilevati usi fraudolenti o comunque irregolari della suddetta apparecchiatura informatica o qualora venisse riscontrato un utilizzo dell'apparecchiatura non coincidente con la relativa targa e/o la licenza a cui lo stesso risulta assegnato, all'autore dell'infrazione verranno comminate le sanzioni amministrative previste al successivo art. 5.

2) È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti diretti ad alterare le ordinate operazioni di raccolta passeggeri e l'assegnazione automatica compiuta dal Sistema di Gestione, che dovranno avvenire nel rispetto del numero progressivo assegnato a ciascun conducente e di entrata nelle corsie di accosto, senza alcuna discrezionalità nell'accettare una corsa in base alla destinazione finale indicata dal cliente.

Tali comportamenti saranno qualificabili - a seconda di quanto sarà rilevato dagli organi di Polizia preposti – come "rifiuto di corsa" o "procacciamento" e come tali sanzionabili in base alla normativa vigente, nonché al successivo art. 5.

3) La vettura taxi non potrà permanere all'interno dei parcheggi di accosto dei Terminal oltre un tempo massimo di 5 minuti decorrenti dall'uscita della decima vettura registrata successivamente al suo ingresso. L'inosservanza di quanto indicato al primo periodo del presente comma comporterà il blocco della possibilità di assegnazione, da parte del sistema di gestione, di un numero di corsa progressivo per 5 giorni decorrenti dal momento dell'accertamento automatico della stessa.

4) È fatto divieto ai conducenti di sostare lungo la viabilità del percorso tra il parcheggio polmone e i Terminal anche se non in turno di servizio. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

5) È fatto divieto ai conducenti di sostare nei Terminal al di fuori delle corsie di accosto a loro dedicate e disciplinate dal presente Regolamento, nonché nelle aree di parcheggio a pagamento. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

6) È fatto tassativo divieto ai conducenti di prelevare passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori di termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

7) È fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle stabilite dalle tariffe predeterminate o evidenziate dal tassametro o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori come previsto rispettivamente dal regolamento taxi di Roma Capitale per le licenze del Comune di Roma e dal regolamento taxi del Comune di Fiumicino per le licenze del Comune di Fiumicino.

A tal proposito, sono esposti dalla Società di gestione alle quote arrivi di ciascuno dei terminal cartelli informativi, redatti in multilingue, che riporteranno l'importo atteso, così come indicato dai Comuni competenti, per i tragitti dall'aeroporto verso le destinazioni ritenute più rappresentative delle possibili richieste dei passeggeri. Il prezzo complessivo delle tipologie di corse indicate (inclusivo cioè di qualsiasi ulteriore onere accessorio) verrà comunicato dai Comuni competenti ad ADR, e comunque ogni volta che intervenga una variazione del regime tariffario, dagli organi preposti al controllo dei corrispettivi applicati.

Art. 25) Accertamenti, violazioni e sanzioni

1) In caso di violazione dell'art. 86 del Codice della Strada, della Legge nazionale 21/1992 e della legge regionale della regione Lazio n.58/1993, gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

2) Saranno altresì puniti a termine di legge tutti coloro a cui vengano formalmente contestate, a titolo indicativo e non esaustivo, dagli organi all'uopo preposti le seguenti infrazioni:

- mancanza di licenza o prestazione in turno non corretto;
- uso improprio del trasponder o della targa dell'autovettura;

- mancata osservanza dell'obbligo di prestazione e accettazione della corsa;
- interruzione immotivata della corsa;
- prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dalla ordinanza ENAC che approva il presente regolamento di viabilità;
- aggressività nei confronti del personale ADR addetto alla gestione taxi.

3) In aggiunta alle sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali, ognuna delle infrazioni sopra riportate comporterà il blocco della possibilità assegnazione numero di corsa progressivo per 5 giorni dall'accertamento dei fatti come descritti sul rapporto di servizio del personale ADR agli accosti presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

CAPO VI BUS E SERVIZI NAVETTE/SHUTTLE

Art. 26) Licenze e autorizzazioni

I soggetti e i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

Art. 27) Parcheggio Polmone - area dedicata alla sosta

1) Per effettuare soste superiori al periodo di tempo consentito nella ZTL, gli operatori possono usufruire gratuitamente del Parcheggio polmone Bus (allegato n.3), in area EST, nelle immediate vicinanze del Parcheggio Polmone NCC e TAXI.

2) I bus in uscita dal parcheggio polmone dovranno rispettare l'obbligo di svolta a destra e recarsi sulla Roma – Fiumicino per raggiungere l'aerostazione.

Art. 28) Disciplina per il transito e la sosta per Operatori non titolari di sub-concessione di beni aeroportuale.

1) Le Navette dedicate al servizio di Hotel Shuttle possono transitare nell'Area ZTL e fermarsi presso gli stalli a striscia blu alle PARTENZE e, agli ARRIVI, presso la Bus Station del Terminal 3, pagando ai parcometri la relativa tariffa prevista ed inserendo il numero di targa del veicolo per ottenere l'autorizzazione all'accesso.

2) I bus Gran Turismo di linea Interregionale possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI ed effettuare le fermate carico/scarico passeggeri presso gli stalli a striscia gialla, dedicati appositamente a codesto servizio, presso il Terminal 3, pagando ai parcometri la relativa tariffa prevista ed inserendo il numero di targa del veicolo per ottenere l'autorizzazione all'accesso.

3) I bus dedicati alle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di Roma (Cotral, Atral) e i bus TPL di Fiumicino possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI e dovranno effettuare le fermate carico/scarico passeggeri presso gli stalli a striscia gialla dedicati appositamente a suddetti servizi.

4) I mezzi di trasporto Equipaggi potranno accedere al parcheggio crew, posto in prossimità delle corsie di ingresso del parcheggio multipiano B, tramite tessera di abbonamento e previa registrazione dei mezzi presso ADR Mobility Srl.

5) Il periodo massimo di sosta consentito in ZTL è indicato da apposita segnaletica verticale e sui parcometri destinanti al pagamento della sosta.

Art. 29) Disciplina per il transito e la sosta per Operatori titolari di sub-concessione di beni aeroportuale.

1) I bus Gran Turismo di linea Provinciale, in possesso di sub-concessione, possono transitare esclusivamente nell'Area ZTL ARRIVI ed effettuare la fermata carico/scarico passeggeri presso i 4 stalli a striscia gialla oggetto di sub-concessione e dedicati appositamente al suddetto servizio, presso la Bus Station del Terminal 3.

2) Le Navette dedicate al servizio di Hotel Shuttle possono transitare nell'Area ZTL Arrivi ed effettuare la fermata carico/scarico passeggeri presso gli stalli a striscia gialla oggetto di sub-concessione e dedicati appositamente al suddetto servizio, presso la Bus Station del Terminal 3.

3) E' fatto espresso divieto ai sub-concessionari, che svolgono servizi alberghieri e turistici in aeroporto, di erogare attività di noleggio automezzi con o senza conducente, pena la revoca della sub-concessione dei beni da parte della società di gestione.

4) Le Navette dedicate al servizio di Shuttle tra Aeroporto e Parcheggi fuori sedime possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI e PARTENZE ed effettuare la fermata carico/scarico dei passeggeri esclusivamente presso gli stalli a striscia gialla oggetto di sub-concessione e dedicati appositamente al suddetto servizio sul piano partenze nel tratto di viabilità tra il Terminal 1 ed il Terminal 3, e sul piano arrivi presso la Bus Station del Terminal 3.

Art. 30) Shuttle ADR

1) I bus del servizio shuttle/navetta aeroportuale gestito da Aeroporti di Roma dispongono di fermate specifiche lungo la viabilità aeroportuale e, con una o più linee, trasportano i passeggeri dal parcheggio Lunga Sosta ai terminal e viceversa, e gli operatori dalla zona Cargo ai terminal e viceversa.

2) Alle rispettive fermate ed all'interno dei bus è presente il percorso effettuato dalla singola linea.

CAPO VII
DISCIPLINA PER LE CONSEGNE DI MATERIALI

Art. 31)

2) Tutti i veicoli dei fornitori delle attività commerciali ubicate in aeroporto si dovranno recare presso il Consolidation Center sito in Via Francesco de Pinedo (fronte ex T5), per l'attività di distribuzione delle merci agli esercizi commerciali.

3) Per ragioni logistiche e di sicurezza, sarà permesso l'accesso alla sola ZTL ARRIVI per il carico e lo scarico merci e la sosta - da effettuare previa autorizzazione da parte del gestore del contratto negli appositi spazi sul piano arrivi e con le durate ivi consentite - esclusivamente ai veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali relativi a:

- attività di cambia-valuta;
- attività di TAX REFUND;

- gioielli e preziosi (con portavalori);
- attività di rifornimento giornali;
- attività di rifornimento TABACCHI e generi Monopoli di Stato;
- attività di avvolgi bagagli;
- attività connesse al rifornimento di distributori automatici, compresa fototessere;
- servizio di lavanderia;
- attività di agenzia viaggi;
- attività di consegna e reso bombole CO2;
- attività di rifornimento prodotti da forno in entrata presso i punti di ristorazione dalle 02:00 alle 04:00;
- attività di rifornimento gelati;

CAPO VII
ENTRATA IN VIGORE

Art. 32)

La presente Ordinanza Aeroportuale abroga l'Ordinanza Aeroportuale n. 9/2018 e ed entra in vigore contestualmente con effetto dal giorno 09.01.2024.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Terlizzi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)